

COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

OGGETTO: "L.R. n.22 del 09 maggio 1986 - REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI".

COMUNE DI GRATTERI - PROVINCIA DI PALERMO

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del ~~Ufficio~~  
Comunale certifica che dal 11/10/1989 al 27/10/1989  
per giorni 15 consecutivi il presente atto venne affisso e  
pubblicato all'albo del Comune e contro di esso non venne prodotto  
reclamo alcuno.

Gratteri 30 OTT. 1989

IL SEGRETARIO ~~COMUNALE~~



(Principi Generali)

Nel quadro dello spirito e dei criteri informativi della L.R. n.22/86, i servizi socio-assistenziali, debbono tendere a realizzare condizioni in materia di prestazioni assistenziali conformi e coerenti, in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che, a livelli diversi individuale, familiare, sociale impediscono la libera e autonoma realizzazione della persona umana.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche e non economiche, sono dunque rivolti in particolare a:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;
- d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dalla assistenza pubblica, pur non rifiutando

l'intervento continuativo, se necessario;

- e) integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituti o in ospedale, mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che le è abituale;
- f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

#### ART. 1

(Soggetti destinatari)

Le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, sono rivolti ai cittadini, singoli e nuclei familiari, residenti sul territorio del Comune, che si trovino in particolari condizioni e stato di bisogno.

I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico. Tuttavia, in relazione alla diversa tipologia di servizi, ai titolari di reddito superiore ai limiti è richiesto il concorso al costo.

#### ART. 2

(Interventi socio-assistenziali)

Tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n.22/86, possono articolarsi nelle seguenti attività fondamentali:

- servizi di base (alla persona ed alla famiglia) che rivestono carattere di priorità);
- servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, gestanti, guerpere ecc...);
- servizi residenziali (non solo rivolti agli anziani ma anche ad altre fasce di cittadini).

ART. 3

(Assistenza Economica)

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria:

per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio e, le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella (minimo vitale) che segue, nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno nel comune, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) redditi superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative alla assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

per assistenza economica in forma temporanea, si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente ed il relativo nucleo familiare normalmente dispon-

gene.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può comunque essere superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica. Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune. Per assistenza economica straordinaria, si intende l'erogazione di un contributo "UNA TANTUM" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

#### ART.4

(Minimo vitale)

Per la definizione del minimo vitale, occorre prendere in considerazione le seguenti voci:

- }- Alimentazione;
- }- Abbigliamento;
- }- Governo della casa;
- }- Vita di relazione;
- }- Spese sanitarie;
- }- Affitte delle alloggi.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

-Capo famiglia	75%	della	quota	base
-Coniuge a carico	25%	"	"	"
-Familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	"	"	"
-Altri familiari a carico	15%	"	"	"

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione per l'oggetti-

va rilevanza che esse rivestono vanno riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente e dal relativo nucleo familiare.

Per quanto attiene alle spese sanitarie, queste fanno parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

#### ART.5

##### (Assistenza Domiciliare)

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, infermieristico e medico all'utente presso il suo domicilio. E ciò per favorire, quanto più possibile, la permanenza del soggetto, dell'anziano, dell'ammalato, del minore, nel proprio ambiente naturale, evitando di turbare determinati equilibri familiari e di ricorrere a forme di ricovero e di spedalizzazione, ove queste non siano strettamente indispensabili; ovvero nell'intento di assicurare la continuità delle mansioni domestiche in occasione di taluni determinati eventi (es. malattia di un componente il nucleo) affiancando, integrando e rafforzando l'azione della famiglia).

Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni, in relazione alle esigenze degli utenti:

- disbrigo delle faccende domestiche;
- pulizia ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
- raccolta e riconsegna di biancheria;
- acquisto di alimenti o altri generi;
- espletamento di eventuali pratiche;
- sostegno psicologico;
- prelievi per analisi cliniche;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione fisio- motoria;

Posseno beneficiare delle prestazioni suddette:

- persone anziane che vivono sole • che sono parzialmente autosufficienti;
- handicappati minori • adulti che richiedono cure e assistenza che i familiari non riescono ad assicurare;
- madri di famiglia che, per contingenze le più varie (es. periodi di gestazione, malattie etc.) non possono accudire personalmente agli obblighi domestici;
- minori che, per esigenze particolari, possono avere bisogno di prestazioni domiciliari;
- altri soggetti in difficoltà per situazioni • condizioni contingenti.

Ai fini dell'accesso al servizio, determinanti sono il livello di autosufficienza, l'età e la situazione familiare, mentre il livello di reddito sarà preso in particolare considerazione solo per stabilire la eventuale quota di contributo al costo del servizio a carico del Comune.

Ai fini della determinazione del limite di reddito per l'accesso ai servizi a titolo gratuito si fa riferimento al D.A. n.137 del 14.4.1988, pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 30.4.1988, che ha disposto che nei confronti dei nuclei familiari, con soggetti di età superiore ai 65 anni debba applicarsi la maggiorazione fissata dall'art.28 della L. n.41/86, pari al 20% del reddito familiare con un minimo di £.2.000.000. Detta maggiorazione va applicata una sola volta a prescindere dal numero di soggetti ultra sessantacinquenni, presenti nel nucleo familiare, mentre per redditi familiari superiori ai sopradefiniti limiti si applicano le quote di compartecipazione al costo dei servizi fissati con il D.A. n.76 dell'11.3.1987 e precisamente:

- utente facente parte del nucleo familiare con reddito complessivo da una volta a una volta e mezzo la fascia esente                   = 10 %
- utente facente parte di nucleo familiare con reddito complessivo da una volta e mezzo a due volte la fascia esente                   - 25 %
- utente facente parte di nucleo familiare con reddito complessivo da due volte a tre volte la fascia esente                               -50 %

- utente facente parte di nucleo familiare con reddito complessivo da tre a quattro volte la fascia esente - 75 %
- utente facente parte di nucleo familiare con reddito superiore a quattro volte la fascia esente -100 %

Alla composizione del nucleo familiare concorrono tutti i soggetti conviventi con l'utenti, a carico e meno del capo famiglia, che per vincolo parentale e per titolo equiparate sono tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti.

#### ART.6

(prestazioni in favore della famiglia)

Interventi in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono.

Sono prestazioni in favore della famiglia:

- Assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- invio in case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;
- Istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà.

Sono assistibili, con le prestazioni di cui al comma precedente le gestanti, le puerpere e i nuclei familiari in condizione di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse, fisiche e economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra deve sussistere una situazione di disagio familiare e sociale della persona e del nucleo familiare ovvero uno stato di salute fisica e psichica tale da giustificare le necessità della prestazione.

#### ART.7

(Prestazioni sostitutive della famiglia. Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari).

Sono prestazioni sostitutive della famiglia gli affidamenti

presso famiglie e persone e comunità di tipo familiare. Sono assistibili i minori in stato di difficoltà psicologica, morale ed ambientale ovvero temporaneamente privi di adeguata assistenza familiare. Per quanto riguarda l'affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare che deve essere disposto dal Comune su proposta dell'Ufficio di Servizi Sociali, esse avverrà prioritariamente presso famiglie, ovvero persone singole e comunità di tipo familiare riconosciute idonee allo scopo. Per l'affidamento è necessario il consenso dei genitori esercenti la patria potestà e del tutore nonché sentire il minore che abbia compiuto il 12° anno di età ovvero nella osservanza delle norme vigenti (artt. 4 e 5 della Legge 184 del 4 aprile 1983); in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.

Ogni nucleo familiare e singolo affidatario non potrà vedersi affidati più di due minori, salvo che non si tratti di minori provenienti dal medesimo nucleo familiare.

A tali nuclei affidatari va garantito, quando necessario, il sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui è stato accolto, salvo quanto disposto dalla specifica normativa regionale.

#### ART. 8

(Assistenza ai minori in rapporti con l'autorità giudiziaria)

Al servizio Sociale del Comune spettano i seguenti compiti:

- Prevenzione;
- Vigilanza;
- Accertamento;
- Collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In particolare il servizio sociale è tenuto a:

- a) segnalare all'autorità giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento, di disadattamento di minori e di cattivo esercizio della potestà parentale sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista morale, nonché tutte quelle situa-

zioni pregiudizievoli per la integrità del minore cui si debba far fronte con un provvedimento specifico;

- b) vigilare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli enti di assistenza ospitanti minori con pernottamento, di inoltrare semestralmente al Giudice tutelare competente l'elenco dei minori ricoverati e assistiti corredate dalle notizie richieste dall'art. 9 -IV comma, della L. n. 184 del 4.5.1983)
- c) svolgere, se richiesti dall'autorità giudiziaria indagini e accertamenti di natura psico-sociale, finalizzati all'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento e di dichiarazione di nullità del matrimonio, all'esercizio della patria potestà dei genitori e alla pronuncia di decadenza della patria potestà e di reintegrazione di essa;
- d) Collaborare, sempre con l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti ai fini dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo, ai sensi del II titolo della Legge n. 184 del 4.5.1983;
- e) Collaborare con l'autorità giudiziaria, nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria stessa attraverso la necessaria assistenza, anche con prestazioni specifiche di carattere psicologico e di sostegno economico sia alla famiglia di origine sia agli affidatari.

#### ART. 9

(Interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti)

LA fascia di popolazione e, potenzialmente di utenza, qui individuata, fa riferimento a persone di ogni età fisicamente non autosufficienti e aventi necessità di interventi specifici e particolari, che richiedono sia garantita una assistenza di tipo continuativo vale a dire a tempo pieno, ed una collocazione in ambienti sociali adatti. In questo caso l'intervento di ricovero definito e

scelte in base alle caratteristiche dei soggetti - giovani, adulti ecc..., farà riferimento alle norme dell'articolato di quelle strutture residenziali purchè in grado di garantire una assistenza adeguata e continuativa (esempio: casa protetta).

ART.10

(Assaggi personali per dimissioni di minori, anziani, inabili già ricoverati)

La fascia di popolazione e, quindi di potenziale utenza, qui individuata si riferisce a tutte le persone che, a causa della condizione peculiare che li rende maggiormente esposti ad emarginazioni (minori, anziani, inabili, ma anche handicappati, ex tossicodipendenti, ecc...) e dunque fasce "deboli" nel contesto sociale, appena usciti da un ricovero, soprattutto se grave e/o prolungato, potrebbero incontrare difficoltà nel reinserimento pieno e reale nella collettività da cui sono stati "assenti".

ART.11

(Assistenza economica a famiglie di detenuti e di vittime del delitto)

La fascia di popolazione e di potenziale utenza, in questo caso individuata, si riferisce ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente e delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capo famiglia. Per periodi determinati, dunque e fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente, si farà luogo ad interventi di assistenza economica.

ART.12

(Assistenza post penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti della autorità giudiziaria).

Le fasce di utenza in questo caso, pur essendo comune l'obiettivo (il recupero ed il reinserimento nella vita sociale) e

la condizione (soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria) risultano ben distinti: -minori-adulti. Sebbene la normativa individua interventi e servizi da utilizzare allo scopo, l'orientamento alla soluzione dei problemi da parte degli operatori deve potersi mantenere differenziato, per le due fasce di utenza. Infatti, per i servizi e gli interventi esplicitamente citati (l'assistenza economica, l'assistenza abitativa, i servizi residenziali di pronto intervento, di ospitalità e per trattamenti eventualmente necessari) si può fare riferimento, per la loro applicazione e quanto disposte negli articoli appositi, particolare e differenziato deve essere l'approccio ai problemi che il minore o l'adulto presentano e le modalità in base alla quale ci si orienta a risolverli. In tale ottica pure gli ulteriori interventi possibili (dall'inserimento lavorativo anche attraverso cooperative esplicitamente nominate dalla Legge 22/86, all'inserimento in comunità locali e gruppi primari) devono essere comunque adeguati al soggetto cui gli stessi sono diretti e finalizzati.

ART. 13

(Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà)

L'obiettivo da perseguire è quello di prevenire la devianza e la criminalità minorile realizzando opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale più complesso e ciò a mezzo dei seguenti servizi: -assistenza economica, centri di accoglienza, centro diurno, inserimento lavorativo.

ART. 14

(Altre forme di assistenza anche integrativa degli interventi indicati dalla Legge 22/86, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea e permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare)

Il Comune provvederà a cogliere con idonee rilevazioni e con

la definizione di mappe di rischio quei cittadini che per ragioni temporanee o permanenti, cadono in situazioni di bisogno (in quanto a condizione economica e di assistenza).

ART.15

(Centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani).

Il centro diurno è una struttura a carattere territoriale articolato e flessibile, che accoglie vari servizi aperti alla comunità e particolarmente destinati per corrispondere alle diverse esigenze della popolazione. In essa verranno organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione, nonché erogate eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni dell'utenza. Gli utenti sono: minori, inabili, anziani e handicappati fisici e/o sensoriali non gravi. Le attività consistono in: attività ricreative, culturali e sociali che rendono il centro un luogo di incontro o di iniziative che possono estendersi anche sul territorio nonché sede di emanazione di altri servizi.

Le iniziative possono essere:

- cineforum;
- conferenze- dibattiti;
- attività normali ed artigianali;
- attività musicali;
- attività di carattere filatelico;
- programmazione di visite guidate;
- organizzazione di gite;
- attività sportive.

In relazione ai bisogni dell'utenza e delle risorse e strutture disponibili potranno essere effettuate anche specifiche attività di carattere assistenziale.

ART.16

(soggiorni di vacanza)

E' un servizio sociale destinato a minori, anziani ed even=

tualmente nuclei familiari, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Per quanto concerne i mineri nono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economiche-sociali prevarie eppure minori portatori di handicaps.

ART.17

(Assistenza abitativa)

L'assistenza abitativa prevede l'assegnazione di alloggi in uso gratuito e in locazione con canoni ridotti, possibilmente nel quartiere di residenza, a persone e nuclei familiari temporaneamente privi di alloggi in chiare difficoltà economiche, nel rispetto delle norme previste dalle vigenti leggi.

## UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

La Legge n.22/86 identifica nell'Ufficio di servizio sociale quella struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento e alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla legge stessa.

I compiti di tale Ufficio sono:

- 1- La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2- La programmazione ed il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi fra quelli previsti dalla Legge 22/86, anche se svolti in convenzione;
- 3- Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio;
- 4- La progettazione e l'attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, sia in forma convenzionata;
- 5- La gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settori di intervento, di quelle attività che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- 6- Il coordinamento e la vigilanza dei servizi e degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione e gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- 7- Il raccordo e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio-sanitario attuati dalle UU.SS.LL. operanti sul medesimo territorio.

## SECRETARIO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- di rivolgersi all'intera comunità;
- di essere gratuito;
- di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- di essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- di essere assicurato da un operatore "ad hoc", anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;
- di essere dotato di una sede e di una attrezzatura propria.

Le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio deve esplicare la propria attività sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il segretariato sociale deve ricordare il proprio intervento.

Essenzialmente deve:

- a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b) fornire aiuti personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) assistere e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
- d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'indivi-

diagnosi di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;

Effettuare analisi e sintesi quantitative e qualitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Uomo da considerarsi destinatari del servizio:

- A cittadini, senza discriminazione di sorta;
- La comunità nel suo complesso;
- A servizi, e relativi operatori, presenti sul territorio;
- Ali amministratori locali;
- A rappresentanti dei gruppi formali ed informali.

Il servizio si attua in forme diverse:

- Ricevimento in ufficio;
- Informazioni telefoniche;
- Informazioni epistolari;
- Informazioni domiciliari;
- Diffusione di notizie di interesse generale.

## SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio sociale professionale è una attività, attuata da assistenti sociali, rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti nel territorio e mira a realizzare una soddisfacente integrazione della persona nel loro ambiente sociale, mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali e istituzionali.

È uno dei servizi sociali di base che ha come scopi:

- 1) favorire la socializzazione dell'individuo;
- 2) aiutare individui e gruppi a identificare, risolvere e ridurre i problemi che nascono nei soggetti e da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
- 3) documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- 4) promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- 5) contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- 6) realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengono conto delle esigenze globali della persona, delle famiglie, della comunità.

Le funzioni del servizio sociale professionale possono così articolarsi:

- a) azione diretta con le persone e i gruppi;
- b) promozione di nuovi servizi;
- c) coordinamento delle risorse e dei programmi sul territorio, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi e il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
- d) attivazione alla partecipazione democratica dei cittadini nella programmazione, programmazione e controllo degli interventi.

Possono valersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune, nonché le persone presenti sul territorio, anche se non residenti, i gruppi, gli enti e le istituzioni.

## APPENDICE

### MODALITA' ATTUAZIONE ART.5 PRESENTE REGOLAMENTO

#### a) AIUTO PER LA CURA DELLA PERSONA

Il personale specializzato avrà cura di accudire alla persona provvedendo, almeno una volta al giorno, alla pulizia della persona assistita.

#### b) RACCOLTA E RICONSEGNA BIANCHERIA

La raccolta e riconsegna della biancheria consisterà nel prelevare, lavare, stirare e riconsegnare a domicilio, con scadenza una volta la settimana, la biancheria personale comprendente indumenti personali, lenzuola, asciugamani, tovaglie da tavola, tovaglioli, ecc., fino ad un massimo di 3 Kg pro capite.

#### c) DISBRIGO PRATICHE, SOSTEGNO MORALE-PSICCOLOGICO

Il disbrigo pratiche consisterà nel dare quell'aiuto necessario all'assolvimento di quei servizi per cui l'anziano non si senta abbandonato (pagamento bollette luce, acqua, telefono, acquisto generi per la casa, alimentari, ecc.); nell'espletamento di pratiche di assistenza per pensioni, assegni, esenzione ticket, ecc., e tutto quanto è da sbrigare presso Uffici Pubblici e Privati.

#### d) PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ABITAZIONI

La pulizia ordinaria delle abitazioni consisterà nel-

degli ambienti, dove normal-

mente soggiorna l'assistito, due volte la settimana;  
nel lavare gli ambienti abitativi, compresi i servizi igienici, scale e corridoi, alla spolveratura delle suppellettili e degli arredi, ed alla pulitura dei vetri delle imposte, una volta la settimana.

e) ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Consisterà nel prelievo per esami clinici e nelle cure infermieristiche da parte di personale specializzato, su richiesta dell'Assistito, e secondo prescrizione medica.

f) RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA

Sarà effettuata da personale specializzato secondo prescrizione medica.

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

\*\*\*\*\* § \*\*\*\*\*

Oggetto: " Art. 5 bis - Regolamento sulla organizzazione dei Servizi Socio Assistenziali L.R. N°22 del 9 maggio 1986 " .

Assenza dell'assistito

L'assenza dell'assistito dal proprio domicilio per un periodo superiore a giorni 30, salvo il caso in cui essa sia determinata da ricovero ospedaliero, costituisce causa di decadenza automatica dal Servizio di Assistenza Domiciliare.

In tale ipotesi l'Ufficio di Servizio Sociale procederà alla cancellazione dell'utente senza necessità di darne comunicazione allo stesso.

Modalità di accesso al Servizio

L'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere richiesto mediante l'utilizzazione di apposita istanza sul modello approntato dalla Civica Amministrazione ed allegato al presente regolamento sub lettera A. Tale modello sostituisce in toto quello precedentemente redatto in occasione dell'adozione del regolamento in oggetto.

Istituzione Lista di Attesa

E' istituita la cosiddetta "Lista di Attesa" dei richiedenti il Servizio di Assistenza Domiciliare. In essa verranno segnati i cittadini richiedenti, aventi diritto, secondo un ordine di priorità che tenga conto dei requisiti richiesti dal regolamento stesso.

La sussistenza di particolari condizioni di bisogno (età, malattie, assenza di nucleo familiare,.....) costituirà titolo di preferenza rispetto alla data di presentazione della istanza.

Servizio di Riabilitazione Fisio- Motoria

Il richiedente il Servizio di Riabilitazione Fisio-Motoria dovrà, a pena di decadenza, trimestralmente produrre certificazione medica attestante la necessità del proseguimento della prestazione.

COMUNE

DI

GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

Spedita alla Commissione  
Provinciale di Controllo  
il 08/03/92  
col N. 1588 di prot.  
L'Impiegato respons.

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

ottenuta mediante decalco dell'originale scritto a macchina in prima battuta

N. 27 del Registro  
Anno 19 92

OGGETTO:

Integrazione art.5 Regolamento organizza-  
zione servizi socio assistenziali L.R.  
22/86

L'anno millenovecento ~~novanta~~due addi **venticinque** alle ore **18,30**  
del mese di **marzo** nel Comune di **Gratteri** e nella Casa comunale,  
in seguito a determinazione ~~del Sindaco~~ <sup>della Giunta</sup> del Sindaco il Consiglio comunale, convocato dal Sindaco ai sensi del-  
l'art. 48 del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, si è riunito in sessione ~~pubblica~~ <sup>pubblica</sup> di ~~prima~~ <sup>prima</sup> convocazione,  
era in seduta ~~pubblica~~ <sup>pubblica</sup> nelle persone dei Sigg.:

1. **Muffoletto Giuseppe** 17.
2. **D'Agostaro Domenico Mario** 18.
3. **Bonanno Serafino** 19.
4. **Di Maio Giovanni** 20.
5. **La Spisa Giacomo** 21.
6. **Guercio Giuseppina** 22.
7. **Cillufo Giuseppe** 23.
8. **Raitano Vincenzo** 24.
9. **Castelli Mario** 25.
10. **Castelli Rosario Giuseppe** 26.
11. **Di Maio Salvatore** 27.
12. 28.
13. 29.
14. 30.
15. 31.
16. 32.

Assent. .... I. .... Consiglier. .... Sig. **Cova Rosario e Scelsi Giovanni Mario**

Assume la presidenza il Sindaco Sig. **avv. Giuseppe Muffoletto**  
che assistito dal Segretario (1) **capo** del Comune Sig. **dr Vincenza Macaluso**  
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine  
del giorno.

(1) Aggiungere ove occorra: • Capo •.

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.11

Si passa a trattare l'argomento posto al n.6 dell'og.g. avente per oggetto: "Integrazione art.5 Regolamento organizzazione servizi socio assistenziali L.R. n.22/86"

#### IL SINTACO PRESIDENTE

Dà lettura dell'art.5 bis che andrà ad integrare il vigente Regolamento sulla organizzazione dei servizi Socio assistenziali -L.R.22/86 nonché del nuovo modello da servire per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare, allegato al detto art.5 bis, sotto la lett. a).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la lettura dell'art.5 bis che andrà ad integrare il vigente Regolamento sulla organizzazione dei servizi socio assistenziali L.R. n.22/1986;

VISTO il nuovo modello da servire agli utenti per l'accesso al Servizio Assistenza Domiciliare, allegato al detto art.5 bis sotto la lettera a);

VISTA la deliberazione consiliare n.99 del 20.9.1989 riscontrata legittima dalla CPC nella seduta del 5.10.1989 dec.n. 51059/55133 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sulla organizzazione dei servizi socio assistenziali ai sensi della L.R. n.22 del 9.5.1986;

RITENUTO opportuno per la migliore efficienza dei servizi socio assistenziali approvare la integrazione dell'art.5 del vigente Regolamento comunale con altro articolo - art.5 bis ed il relativo modello allegato all'art.5 bis sub lett. a);

(1) VISTO il parere favorevole espresso dall'Assistente Sociale, dal segretario comunale ~~del Comune~~, ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, recepita dalla L.R. 48/91;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano e con la assistenza degli scrutatori già nominati

#### D E L I B E R A

INTEGRARE il vigente Regolamento sulla organizzazione dei servizi socio assistenziali con altro articolo, che si allega alla presente e ne fa parte integrante e sostanziale, -art.5 bis- ed APPROVARE il relativo modello da servire agli utenti per l'accesso al servizio di Assistenza Domiciliare, allegato all'art.5 bis sub lett.a).-

////

(1) VISTO il parere favorevole della Commissione Consultiva Anziani, giusto verbale n.9 dell'11.3.1992.

////

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

IL SINDACO

(<sup>1</sup>) Il Segretario Comunale

f.to Castelli Rosario G. ppe f.to Giuseppe Muffoletto f.to Vincenza Macaluso

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Visto: IL SINDACO

(<sup>1</sup>) Il Segretario Comunale

Affissa nell'Albo Pretorio li

19

vi rimarrà per un giorno.

Defissa dall'Albo Pretorio li

19

Il Messo Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario (<sup>1</sup>) **capo** del Comune;

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

#### CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione — ai sensi dell'art. 197 del D. L. P. 29-10-1955, n. 6 —

è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il **29.03.1992** primo giorno di domenica ~~19.03.1992~~ successivo alla sua data e che **non** venne prodotta a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li

**30.03.1992**

19

(<sup>1</sup>) Il Segretario Comunale

**Vincenza Macaluso**

PROVINCIA REGIONALE  
di

COMUNE  
di

Commissione Provinciale di Controllo

I sottoscritti (<sup>2</sup>)

accertatane l'avvenuta pubblicazione per un giorno consecutivo all'Albo Pretorio, nonché la rimessa alla Commissione Provinciale di Controllo entro i quindici giorni dalla sua adozione, non risultando che la Commissione Provinciale di Controllo entro i venti giorni dalla data di ricevimento ne abbia pronunciato l'annullamento o siasi avvalsa dell'esercizio dell'esame di merito nei termini prescritti

dichiarano

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini a mente degli artt. 80, 81 e 82 del D. L. P. 29-10-1955, n. 6.

Dalla Residenza Municipale, li

19

(<sup>1</sup>) Il Segretario Comunale

La Commissione Provinciale di Controllo  
nella seduta del 9/n/92  
non ha riscontrato vizi di legittimità.  
Decisione N.ri 19612/2024h

IL DIRIGENTE DEL GRUPPO

F.10

Prevista

(<sup>2</sup>) Da compilare per le delibere soggette al solo controllo di legittimità (artt. 80 e 81 del D.L.P. 29-10-55 n. 6) e per le delibere, soggette anche ad esame di merito (art. 82 del D.L.P. 29-10-55 n. 6) per le quali non è intervenuta interlocutoria di riesame.

Al Signor Sindaco del Comune di  
G R A T T E R I

Oggetto: " L.R. n°22/86 - Assistenza Domiciliare "

\_\_ l \_\_ sottoscritt \_\_ nat \_\_ a \_\_  
il \_\_ residente a \_\_ nella Via \_\_  
N° \_\_ telefono \_\_ , trovandosi in possesso dei seguenti requi-  
siti:

- anziano che vive solo o parzialmente autosufficiente;
- handicappato minore o adulto che necessita di cure e assistenza che i fa-  
miliari non riescono ad assicurare;
- madre di famiglia che, per situazioni le più varie, non può accudire agli  
obblighi domestici;
- minore che, per esigenze particolari, necessita di prestazioni particolari;
- soggetto in difficoltà per situazioni o condizioni contingenti.

C H I E D E  
Ai sensi della L.R. n°22/86 di essere ammesso al Servizio di Assistenza  
Domiciliare - Anno \_\_ , articolato nelle seguenti prestazioni so-  
cio-assistenziali e sanitarie:

- disbrigo delle faccende domestiche;
- raccolta e riconsegna della biancheria;
- acquisto di alimenti ed espletamento pratiche;
- prelievo per analisi cliniche;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione fisio-motoria;
- aiuto per la cura e l'igiene delle persona.

A tale fine, \_\_ l \_\_ sottoscritt \_\_ si impegna a:

- comunicare all'Ufficio di Servizio Sociale di questo Comune eventuali  
assenze dal proprio domicilio per un periodo superiore a gg. 30 , pena  
la decadenza automatica dal Servizio in oggetto, fatte salve le assenze  
giustificate da ricovero in ambiente ospedaliero;

\_\_ segue \_\_

- produrre trimestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale certificazione medica attestante la necessità di proseguire le prestazioni di riabilitazione fisio-motoria. Pertanto si dichiara consapevole che tale inadempienza costituisce causa automatica di decadenza dalla prestazione in oggetto;
- comunicare entro e non oltre 30 giorni variazioni all'interno del proprio nucleo familiare ( trasferimenti, decessi, nascite ecc. );
- a compartecipare al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare nella ipotesi che il reddito familiare complessivo superi il limite previsto dalla legge per la gratuità del Servizio stesso.

A tale fine \_\_ 1 \_\_ sottoscritt \_\_ dichiara quanto segue:

- il reddito familiare complessivo per l'anno \_\_\_\_\_ é ammontato a lire \_\_\_\_\_;
- i soggetti obbligati per legge ( art.433 del C.C. ) alla corresponsione degli alimenti sono:

Nominativo	Indirizzo	Grado di parentela
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Allega alla presente:

- dichiarazione dei redditi mod. 740/ \_\_\_\_\_ o mod. 101/ \_\_\_\_\_ o mod/201/ \_\_\_\_\_ o, in mancanza, dichiarazione di responsabilità attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
- certificato medico ( solo nel caso di richiesta delle seguenti prestazioni: assistenza infermieristica, prelievo per analisi cliniche, riabilitazione fisio- motoria ).

GRATTERI li, \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_